
Atto n. 29

N. ... del repertorio

N. ... della raccolta

Atto costitutivo di società in nome collettivo (1) [v. art. 2291 c.c.] Repubblica Italiana

L'anno il giorno del mese di, in alla via
n. nel mio studio,

Innanzi a me, Dott. Notaio in Iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di (2)

SI SONO COSTITUITI

- sig. Tizio, nato a il e residente anche fiscalmente in
alla via n., Codice Fiscale
- sig. Caio, nato a il e residente anche fiscalmente in
alla via n., Codice Fiscale

Entrambi cittadini italiani della cui identità personale sono io Notaio certo mi richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) È costituita tra i sigg. Tizio e Caio una società in nome collettivo sotto la ragione sociale: «Sud Motors S.n.c. di Tizio e Caio».

Art. 2) La società ha per oggetto il commercio di auto, ricambi e accessori, olii lubrificanti e pneumatici.

Art. 3) La società ha sede in, alla via

Art. 4) La durata della società è fissata in anni cinquanta (50) a decorrere dalla data del presente atto.

Alla scadenza, la società si intenderà tacitamente prorogata per la durata di un anno qualora almeno sei mesi prima della predetta scadenza non sia stato dato preavviso di scioglimento a mezzo lettera raccomandata con R.R. agli altri soci e così di anno in anno.

Art. 5) Il capitale sociale è di euro e viene versato come segue:

- dal sig. Tizio per euro
- dal sig. Caio per euro

Art. 6) Le quote di partecipazione, o parte di quote di queste, sono trasferibili per atto tra vivi solo con il preventivo consenso dell'altro o eventualmente degli altri soci. Gli altri soci hanno il diritto di prelazione a parità di condizioni offerte, per rilevare le quote in cessione.

Art. 7) L'amministrazione della società è conferita, fino a revoca o dimissioni, ad entrambi i soci con firma congiunta tra di loro, ai quali spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ivi compreso quello di nominare procuratori per i singoli atti o categoria di atti che rientrano nell'oggetto sociale **(3)**.

Art. 8) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre

Alla fine di ogni esercizio il socio o i soci amministratori compileranno e presenteranno agli altri soci il bilancio della società completo di stato patrimoniale e di conto economico.

Dopo l'approvazione del rendiconto, l'eventuale utile netto accertato verrà diviso in proporzione alle quote conferite.

In analoga misura dovranno essere imputate le perdite.

Art. 9) I soci si impegnano a fornire la loro attività a favore della società per cui ciascuno di essi non potrà, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. La qualità di socio comporta l'accettazione del presente atto e di tutte le deliberazioni assunte a termine dello stesso.

Art. 10) Le cause di scioglimento della società sono quelle indicate ai numeri da 1 a 4 dell'art. 2272 c.c.

Art. 11) Nell'ipotesi di scioglimento della società, la maggioranza dei soci dovrà nominare un liquidatore assegnandogli le funzioni ed i limiti delle sue attribuzioni e determinandone il compenso.

In caso di impossibilità di raggiungere una maggioranza, la nomina del liquidatore dovrà essere richiesta al Presidente del tribunale del luogo ove ha sede la società, su ricorso di uno o più soci. Nel procedere alla liquidazione delle attività, il liquidatore dovrà essere facoltizzato alla vendita in blocco di tutti i beni senza la necessità di consenso della maggioranza dei soci.

Art. 12) Le clausole del presente contratto potranno essere modificate solamente con il consenso di tutti i soci.

Art. 13) Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo si rinvia a quanto espressamente disciplinato dal codice civile e dalle altre leggi speciali in materia.

Art. 14) Le spese del presente atto e sue consequenziali si mettono a carico della società. Dette spese ammontano approssimativamente a euro

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia dettatura, ho io Notaio data lettura ai comparanti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Consta di fogli occupati in pagine fin qui. Sono le ore e minuti **(4)**.

Tizio
Caio
Notaio (Sigillo)

- (1) L'atto costitutivo di s.n.c. può stipularsi anche per scrittura privata autenticata [v. art. 2703 c.c.].
 (2) La presenza dei testimoni è obbligatoria nelle donazioni e nelle convenzioni matrimoniali (art. 47, l. 16-2-1913, n. 89); negli altri casi è facoltativa.
 (3) Se non è indicata a chi spetta, l'amministrazione si intende attribuita *disgiuntamente* [v. art. 2257 c.c.] a ciascun socio e la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore.
 (4) L'inserimento delle ore e dei minuti non assolve ad un obbligo di legge, ma risponde ad esigenze proprie del codice deontologico dei notai.

L'osservanza delle norme relative alla forma e al contenuto del contratto sociale [v. artt. 2295, 2296 c.c.] non è condizione per la validità del contratto e neppure ai fini della prova: la loro eventuale inosservanza comporta solo il divieto di iscrizione nel registro delle imprese, ma la società esiste ugualmente anche se irregolare [v. art. 2297 c.c.]. L'atto costitutivo con sottoscrizione autenticata (se fatto per scrittura privata) o una copia autentica (se stipulato per atto pubblico) deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale. L'obbligo incombe sugli amministratori e — se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico — sul notaio [v. art. 2296 c.c.].

Atto n. 30

Costituzione di società in accomandita semplice [v. art. 2313 c.c.] (1)

I sottoscritti:

- Tizio, nato a il e residente anche fiscalmente in alla via, n., Codice Fiscale
- Caio, nato a il e residente anche fiscalmente in alla via, n., Codice Fiscale
- Tizietto, nato a il e residente anche fiscalmente in alla via, n., Codice Fiscale

tutti cittadini italiani, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Tra essi sigg. Tizio, Caio e Tizietto è costituita una Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale «L'AIRONE S.a.s. di Tizio & C.» (2);

Art. 2 La società ha per oggetto
.....;

Art. 3 La sede della società è fissata in via,
n.;

Art. 4 Il sig. Tizio è socio accomandatario, mentre i sigg. Caio e Tizietto sono soci accomandanti, con responsabilità limitata alle rispettive loro quote di capitale sociale;

Art. 5) Il capitale della società è fissato in euro e viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- sig. Tizio per una quota di euro
- sig. Caio per una quota di euro
- sig. Tizietto per una quota di euro

Le quote come sopra indicate vengono conferite in denaro e sono state già versate nelle mani del socio accomandatario;

Art. 6) La durata della società è fissata da oggi al ed alla scadenza del termine si intenderà tacitamente prorogata per un altro anno e così di seguito di anno in anno se sei mesi prima della scadenza, originaria o delle proroghe, uno dei soci non abbia dato disdetta agli altri soci con lettera raccomandata;

Art. 7) La gestione e l'amministrazione straordinaria della società spetta al socio accomandatario sig. Tizio: esso è investito della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio;

Art. 8) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre Alla fine di ogni esercizio il sig. Tizio, socio accomandatario, redigerà il bilancio sociale ed il relativo conto profitti e perdite e lo comunicherà ai soci accomandanti a norma dell'art. 2320 u. c. c.c.;

Art. 9) Gli utili risultanti dal bilancio verranno ripartiti tra i soci in proporzione del capitale da ciascuno di essi apportato;

Art. 10) Le quote dei soci accomandanti possono essere cedute, con effetto verso la società, col consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. Per la cessione delle quote dei soci accomandatari, invece, occorrerà il consenso unanime di tutti quanti i soci;

Art. 11) Nel caso di scioglimento, da qualunque causa determinato, la liquidazione della società verrà affidata al socio accomandatario; mancando la sua adesione, i soci provvederanno alla nomina di un liquidatore, con la maggioranza dei voti dei due terzi determinando nell'atto di nomina le attribuzioni del liquidatore ed i compensi;

Art. 12) Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali esistenti in materia.

Data

Firme dei contraenti *autenticate* dal notaio

(1) Come la società in nome collettivo, anche la società in accomandita semplice può costituirsi per atto pubblico o per scrittura autenticata.

Il predetto requisito di forma è, peraltro, anche in questo caso richiesto solo ai fini della *pubblicità*.

(2) La ragione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione del rapporto sociale [v. art. 2314 c.c.], cioè che si tratta di una società in accomandita semplice (s.a.s.). La mancata indicazione del rapporto sociale rende irregolare la ragione sociale e ne rende impossibile l'iscrizione nel registro delle imprese.

Vedi atto precedente.